



IL RETTORE

POS. S.S.S.S.

D.R. 735

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51 -bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale "sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *"Bilancio di previsione finanziario dello Stato per l'anno finanziario 2021"* ed in particolare i commi 526 e 527;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



VISTA

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'articolo 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, secondo cui: "Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario", nonché il comma 527, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio";

RICHIAMATE

le modifiche apportate al suddetto art 1, comma 526 con l'art. 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 per cui si dispone: *"Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è*



ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario";

RICHIAMATE altresì le modifiche apportate al comma 527 dalla legge 79/2025 del 05/06/2025, in base alle quali si dispone: *"Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio";*

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, in particolare, l'articolo 1, comma 580, che così dispone: *"Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";*

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, in particolare l'articolo 1, comma 120, che ha previsto l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l'articolo 1, comma 870, della legge n. 207, del 2024, il quale, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ha previsto una riduzione dello stanziamento del suddetto fondo di euro 300.000 a decorrere dal 2025;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'articolo 6, comma 1-ter, che ha così disposto: *"Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca";*



- CONSIDERATO** che le risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo n.1815 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato "Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato";
- CONSIDERATO** pertanto che l'importo totale del fondo per l'anno 2025 è pari a 16,2 milioni di euro;
- TENUTO CONTO** che le risorse relative al contributo per spese di locazione abitativa di cui al richiamato articolo 1, comma 580, della legge n. 197/2022 sono destinate, entro i limiti complessivi sopra citati, agli studenti iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento - che siano fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato; - che abbiano sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento; - che appartengano a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro; - che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che siano studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali non è prevista la necessità di tale requisito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; - che non usufruiscano di "altri contributi pubblici per l'alloggio", con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;
- PRESO ATTO** che non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
- RITENUTO** necessario adottare un meccanismo di erogazione dell'anzidetto contributo che tenga conto, da un lato, della presenza di un preciso tetto di spesa e, dall'altro, anche dell'esigenza di erogare tale contributo, fino a concorrenza delle somme disponibili, a tutti gli studenti aventi diritto che ne facciano richiesta all'ateneo di appartenenza;
- VISTO** il Decreto ministeriale MUR 10 settembre 2025, n. 630 e ritenuto necessario adempiere a quanto in esso previsto;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università - Segretariato Generale - Direzione generale del diritto allo studio già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Protocollo nr: 17885 - del 11/09/2025 (nota titulus 128804/2025 - del



12/09/2025) ad oggetto *“Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e del Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 - esercizio finanziario 2025”*.

- VISTO** lo statuto emanato con Decreto Rettorale n. 283_2023 ed in particolare l'articolo 10;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 494 del 17 luglio 2017;
- ATTESO** che le prossime sedute utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non permettono, in tempo utile, di portare a conoscenza degli interessati i termini previsti del bando;
- RAVVISATA** l'urgenza di procedere alla sua emanazione, per giungere ad una pronta erogazione dei contributi a favore degli studenti in condizioni economiche disagiate;

DECRETA

È emanato il “Bando per l'erogazione di un Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e del Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 - esercizio finanziario 2025”.

Il presente Decreto emesso d'urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di Governo di Ateneo.

Napoli,

IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Francesco Calza



Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e del Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 - esercizio finanziario 2025

Art. 1 – Finalità

Alla luce di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) all'art. 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che "Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario", e, al successivo comma 527, come modificato dall'articolo 6, comma 1 - bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio **"è indetta una selezione per l'assegnazione di un contributo ministeriale per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l'anno 2025 dagli studenti e studentesse dell'Ateneo, destinato ai soggetti di cui al successivo art. 2.**

Si precisa che alle su citate leggi si è provveduto a dare attuazione con il decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025, adottato previo parere del MEF, da intendersi qui integralmente richiamato.



Considerando che il citato decreto MUR n. 630, del 10 settembre 2025, è attualmente in corso di registrazione, il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo. L'eventuale mancata registrazione determinerebbe, quindi, l'impossibilità di dar seguito alla procedura. In tal caso, l'idoneità che lo studente abbia eventualmente ottenuto all'esito alla procedura bandita dall'Ateneo non farebbe sorgere alcuna pretesa al conseguimento del beneficio.

Art. 2 – Destinatari

I contributi possono essere riconosciuti agli studenti fuori sede (secondo la definizione riportata in nota)¹ iscritti all'Università degli studi di Napoli "Parthenope", che risultino locatari di immobile ubicato nel comune della sede di frequenza universitaria o in comune confinante e che non usufruiscano/abbiano usufruito nell'ultimo anno di altri contributi pubblici per l'alloggio.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

I candidati che intendano partecipare alla selezione devono:

- essere studenti iscritti, nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento (anno accademico **2024/2025**), presso questa Università, ad un corso di laurea oppure laurea magistrale (ad un anno di corso non oltre la durata normale aumentata di uno), ovvero a una scuola di specializzazione o a un corso di dottorato;
- essere fuori sede (secondo la definizione prevista per l'assegnazione borse di studio ADISURC), residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
- aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento, anno solare 2025;
- appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, con possibilità per gli studenti di avvalersi anche dell'ISEE corrente;
- rispettare i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovvero *"b) essere iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari,, mentre, nel caso di iscrizione ad anni*

¹ È considerato fuori sede secondo quanto riportato nel bando per l'assegnazione borse di studio ADISURC, ovvero lo studente la cui residenza dista più di 30 chilometri dalla sede amministrativa del corso.



accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Non sono richiesti tali requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.
- Non essere iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
- documentare la spesa effettivamente sostenuta poiché il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non può in nessun caso eccedere l'importo della stessa, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, pena l'esclusione, **entro le ore 13:00 del 23 ottobre 2025.**

Gli interessati, regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025, ai corsi di laurea (laurea triennale, magistrale biennale, magistrale ciclo unico - fino al I anno FC), nonché ai corsi di Dottorato, dovranno presentare domanda su apposito modello allegato al presente bando, insieme al modulo per informativa privacy, e inviarlo, **entro le ore 13:00 del 23 ottobre 2025 alla e-mail protocollo@uniparthenope.it.**

Alla stessa vanno allegati i seguenti documenti:

1. **l'attestazione dell'ISEE** universitario (o Corrente o Parificato) rilasciato nell'anno 2025 e in corso di validità, **solo qualora essa non sia stata già presentata e acquisita dall'Università** per la richiesta di riduzione della contribuzione per l'anno accademico 2024/2025 (l'ISEEU parificato, o quello corrente devono essere invece allegati). **Non saranno accettati ai fini della concessione delle agevolazioni gli ISEEU che presentino omissioni/difformità.**
2. **copia del contratto di locazione** dell'immobile ad uso abitativo, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - in cui lo studente è domiciliato e di cui è conduttore nel comune della sede di frequenza universitaria o in comune confinante, per il quale sono state sostenute spese durante l'esercizio finanziario di riferimento (anno solare **2025**);
3. **copia registrazione** rilasciata dalla Agenzia delle Entrate relativa al suddetto contratto;
4. copia di un **documento di identità** valido;
5. **copia delle ricevute di avvenuto pagamento** spese di locazione anno di esercizio (2025);
6. **dichiarazione di responsabilità di non aver usufruito del** beneficiario per l'anno accademico 2024/2025 di altri contributi pubblici per l'alloggio.



Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o oltre la scadenza prefissata. I candidati dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento rilevante ai fini del presente bando che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (perdita di uno dei requisiti, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica) alla e-mail: direzione.generale@uniparthenope.it

Art. 5 – Commissione di verifica

La Commissione di verifica della documentazione presentata dai partecipanti al bando sarà nominata con apposito decreto rettorale e si avvarrà del supporto del personale informatico, al quale spetterà la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente bando.

Art. 6 – Elenco degli aventi diritto, ed erogazione del contributo

L'elenco degli aventi diritto sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito Ateneo www.uniparthenope.it

– Amministrazione trasparente.

L'Università provvederà a comunicare l'elenco degli aventi diritto al contributo al Ministero dell'Università e della Ricerca entro il **24 ottobre 2025**.

Con decreto direttoriale del MUR, in esito alle comunicazioni di cui sopra, è determinato l'importo pro capite, che si ottiene dividendo l'importo del fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed **è altresì determinata la somma spettante a ciascun Ateneo**, corrispondente al prodotto fra l'importo pro capite del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo.

L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", sulla base delle risorse così assegnate dal MUR, provvederà, successivamente al ricevimento del finanziamento, a determinare in concreto l'importo del contributo da versare agli aventi diritto. Tale beneficio non potrà in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la locazione e documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo.

Art. 7 – Incompatibilità

I contributi non sono compatibili con altri contributi pubblici per l'alloggio erogati per l'anno accademico 2024/2025. È da intendersi ricompreso nelle fattispecie elencate anche il mero servizio abitativo che non implichi una erogazione monetaria.

Art. 8 – Regime fiscale dei contributi

I contributi saranno erogati come sussidi di studio fiscalmente gestiti ai sensi dell'articolo 50 comma 1 c) del TUIR, o comunque sulla base della normativa fiscale vigente all'atto dell'assegnazione, e il loro ammontare sarà al lordo delle imposte dovute (in particolare, IRPEF e IRAP).

Art. 9 – Revoca contributi assegnati



Il contributo sarà revocato nel caso in cui lo studente:

- ✓ **rinunci** agli studi entro la data del 31 dicembre 2025, mentre in caso di trasferimento il contributo viene fatto salvo fino alla data del trasferimento stesso;
- ✓ abbia beneficiato per l'anno accademico 2024/2025 di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- ✓ abbia fornito dichiarazioni non veritiere relativamente al curriculum studiorum, alla situazione economica o ai requisiti previsti dal bando.

In caso di revoca successiva all'erogazione del contributo, l'Ateneo provvederà al recupero delle somme erogate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi). I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", in persona del suo legale rappresentante.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Giuseppina Monaco mg.monaco@uniparthenope.it. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti, per il tramite del responsabile del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 – Pubblicità del bando e informazioni

Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Ateneo e nella sezione amministrazione trasparente.

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno contattare la dott.ssa Maria Giuseppina Monaco mg.monaco@uniparthenope.it, tel. 0815475658.